



REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Anna Luisa Carra Presidente

dott. Francesco Antonino Cancilla Consigliere rel. ed est.

dott. Gaspare Rappa Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 142/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **68883** del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

BIZZINI Fabio, c.f. BZZFBA69H16B428L, elettivamente domiciliato in

Palermo, in Viale della Libertà n. 171, presso lo studio dell'avv. Giovanni

Immordino, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla

comparsa di risposta;

BARBAGALLO Giuseppe Claudio, c.f.: BRBGPP56C20G371K,

elettivamente domiciliato in Catania, in via Cagliari n. 27, presso lo studio

dell'avv. Massimo De Luca, che lo rappresenta e difende in virtù di procura

allegata alla comparsa di risposta;

PUNZI Gaetano, c.f. PNZGTN67E04H221W, rappresentato e difeso, sia

unitamente che disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di

costituzione formale, dall'avv. Michele Baldi, dall'avv. Girolamo Rubino e

dall'avv. Rosario De Marco Capizzi, con domicilio digitale PEC

girolamorubino@pec.it.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 13 dicembre 2023, il relatore, Cons.

Francesco Antonino Cancilla, il Pubblico Ministero, nella persona della

dott.ssa Simonetta Ingrosso, nonché l'avv. Massimo De Luca per il

convenuto Barbagallo Giuseppe Claudio, l'avv. Giovanni Immordino per il

convenuto Bizzini Fabio, l'avv. Rosario De Marco Capizzi per il convenuto

Punzi Gaetano

FATTO

I)- Nell'atto di citazione il Pubblico Ministero ha premesso che il

procedimento riguarda la responsabilità dei convenuti Bizzini Fabio,

Barbagallo Giuseppe Claudio e Punzi Gaetano per avere cagionato il grave

stato di crisi economico-finanziaria del Consorzio di Bonifica n. 6 di Enna

(oggi denominato Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale), segnalato con

nota prot. n. 0002585 del 27 aprile 2018 del Collegio dei Revisori dei conti

del Consorzio.

In particolare, in atto di citazione il Procuratore regionale ha riportato le

criticità segnalate dal Collegio dei revisori, i quali nella seduta del 20

febbraio 2018 evidenziavano: a)- la carente analisi e rappresentazione dei

contenziosi in essere e un'attività insufficiente per valutare adeguatamente la

congruità dell'accantonamento al Fondo contenzioso; b)- il carente

approccio dell'Ente nel rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione; c)-

l'insufficiente capacità dell'ente nella riscossione delle entrate correnti,

specialmente quelle riguardanti i contributi a carico della proprietà per

l'esercizio irriguo e i contributi dei consorziati per spese di appresamento e

per eduazione di acqua; d)- la sussistenza di potenziali contenziosi futuri con i consorziati in riferimento alla quantificazione dei contributi ordinari; e)- i numerosi pignoramenti avviati da fornitori e personale dipendente, che avevano comportato il blocco del conto corrente bancario; f)- l'insufficiente capacità organizzativa dell'Ente nell'intera gestione a causa di continui commissariamenti; g)- la mancanza di una politica gestionale e programmatica stabile, che garantisse efficacia ed economicità nella conduzione dell'Ente.

Il Pubblico Ministero ha osservato, inoltre, che l'insufficiente capacità dell'Ente nella riscossione delle entrate correnti e la sussistenza di contenziosi con i consorziati in riferimento alla quantificazione dei contributi ordinari avevano comportato una grave carenza di liquidità dell'Ente, che aveva fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria e omesso operazioni di efficiente manutenzione degli impianti e delle condutture.

La Procura ha rilevato che l'obiettivo dell'attività istruttoria è stato quello di verificare se le procedure riguardanti l'emissione dei ruoli di contribuenza fossero state iniziate e proseguite secondo i criteri di correttezza, efficienza ed efficacia.

A fondamento dell'attribuzione di responsabilità in capo ai convenuti, che in periodi diversi avevano rivestito il ruolo di Direttore generale del Consorzio, il Pubblico Ministero ha messo in evidenza la funzione del Direttore Generale, che è preposto alla gestione, direzione e controllo dell'Ente, nonché all'adozione di atti e provvedimenti al fine di garantire il regolare funzionamento della struttura consortile nella qualità di vertice amministrativo.

Ciò premesso, il Pubblico Ministero ha dedotto che dal 2014 si erano avvicendati come Direttori Generali dell'Ente:

a)- il Dott. Punzi Gaetano, nominato Direttore Generale dal 2013 al 2017;

b)-il Dott. Barbagallo Giuseppe Claudio, nominato Direttore Generale *ad interim* dal 2 marzo 2017 al 10 luglio 2017;

c)- il Dott. Bizzini Fabio, nominato Direttore Generale il 26 ottobre 2017.

Con riguardo alle condotte rilevanti al fine dell'attribuzione della responsabilità dei convenuti, il Pubblico Ministero ha osservato che, a seguito delle indagini, era emerso che -con riferimento ai contributi di cui all'art. 10 della L.R. n.45/1995, cioè quelli attinenti alle entrate di natura tributaria - sino all'anno 2011 non erano mai stati emessi ruoli per la contribuenza e che soltanto dal 2014 il Consorzio di Bonifica n. 6 di Enna aveva avviato la procedura per la riscossione concernente gli anni 2012, 2013 e 2014.

In conseguenza di tale condotta omissiva, il Consorzio non aveva esercitato alcuna azione utile alla riscossione di quanto dovuto, pregiudicando in via definitiva la possibilità di acquisire le entrate a causa dell'avvenuta prescrizione.

In particolare, il Pubblico ministero ha messo in risalto il fatto che l'emissione dei ruoli di contribuenza istituzionale era stata deliberata per la prima volta dal Consorzio di bonifica nel 2014.

In data 7 luglio 2015 il Consorzio di Bonifica n. 6 di Enna trasmetteva all'agente della riscossione Equitalia S.p.A. le minute di ruolo ai fini dell'emissione degli avvisi bonari di pagamento. Il Consorzio, tuttavia, comunicava all'esattore in data 15 dicembre 2016 di non procedere

all'emissione delle cartelle di pagamento che dovevano essere sospese per l'intervento di una norma regionale che disponeva la sospensione temporanea dei ruoli relativi alle annualità 2014-2015 e fino al 30 aprile 2017 per la riscossione dei contributi consortili. Tutto ciò - ad avviso del Pubblico Ministero - ha comportato la decorrenza del periodo prescrizione, dal momento che l'azione di recupero non veniva più intrapresa dal Consorzio di Bonifica.

Il Pubblico Ministero, dunque, ha contestato che la condotta ritenuta doverosa da parte Direttori Generali succedutisi nel tempo relativamente alla gestione della riscossione dei crediti sarebbe stata quella di autorizzare l'Agente della riscossione a procedere all'emissione delle cartelle di pagamento relative agli anni 2012 e 2013.

Per quanto attiene all'elemento soggettivo, il Pubblico ministero ha attribuito ai convenuti una grave colpa gestionale che aveva dato luogo a condotte omissive negligenti consistite nel mancato recupero del credito, a cui è seguita la prescrizione dello stesso.

Pertanto, il Pubblico Ministero ha chiesto al Collegio la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro di 614.498,79; in particolare, il danno è stato così ripartito:

- al dott. Punzi Gaetano, *pro quota*, per la somma pari a 384.139,58 euro, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica n. 6 di Enna dal 13 novembre 2013 al 2 marzo 2017 che, oltre a non aver assunto alcuna iniziativa volta alla materiale riscossione dei crediti, in data 15 dicembre 2016 comunicava all'Agente della Riscossione di non procedere alla cartellazione delle forniture sulla base dell'approvazione, da parte della Regione, della L.R. n.

24/2016 che autorizzava la sospensione temporanea dei ruoli per i contributi consortili;

- al dott. Barbagallo Giuseppe Claudio, *pro quota*, per la somma pari a 40.838,76 euro, per non aver attivato tutte le procedure urgenti e finalizzate a garantire l'acquisizione dei crediti maturati;

- all'Ing. Bizzini Fabio, *pro quota*, per la somma pari a 189.520,46 euro, per non aver attivato le procedure di riscossione coattiva per i contributi relativi all'anno 2013 e definitivamente prescritti il 31 dicembre 2018.

II)- Con comparsa del 18 novembre 2022 si è costituito il convenuto Barbagallo che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità e infondatezza delle domande spiegate dal Pubblico Ministero; ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'azione di danno erariale per indeterminatezza del *petitum* e per difetto di prova in ordine alla responsabilità addebitabile ad ogni incolpato, in violazione dell'art. 1, comma 1-quater, l. n. 20 del 1994.

Nella propria comparsa, il convenuto ha evidenziato di essere stato Direttore Generale del Consorzio per soli quattro mesi; tale circostanza non lo aveva posto nelle condizioni di conoscere l'atto di sospensione della riscossione disposto dal precedente Direttore Generale Punzi.

Inoltre, il convenuto ha eccepito l'infondatezza della domanda, data la circostanza del tutto straordinaria che aveva portato il convenuto alla nomina a Direttore Generale del Consorzio; ed infatti, il convenuto era stato nominato in un contesto emergenziale, in cui era necessaria la nomina di un direttore "*ad interim*" per l'adozione degli atti e dei provvedimenti urgenti e necessari al suo funzionamento.

Il convenuto ha opposto altresì che, al momento dell'incarico, sullo stesso

gravavano altre onerose responsabilità quali: la carica di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 9 Catania, quella di Dirigente *ad interim* dell'Area Amministrativa del Consorzio di Bonifica 9 Catania, quella di Direttore Generale *ad interim* e poi "a scavalco" del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa e quella di Direttore Generale *ad interim* del Consorzio di Bonifica 11 Messina.

Il Barbagallo ha dedotto che la sua condotta, tenuto conto che il mandato era durato appena quattro mesi, era stata improntata a solerzia e diligenza; ha quindi elencato i diversi provvedimenti adottati come Direttore Generale dell'Ente e ha sottolineato che non gli poteva essere imputata un'indistinta responsabilità solo perché sarebbe mancata "*una rituale organizzazione tesa all'introito sistematico dei contributi*".

Con riferimento all'elemento psicologico, il convenuto ha eccepito che la propria condotta non integrava alcuno degli indici rivelatori della colpa grave come tipizzati nella giurisprudenza contabile.

Infine, il convenuto ha evidenziato l'assenza del nesso causale tra condotta ed evento in ragione della brevità dell'incarico e dell'adozione da parte del convenuto di atti indifferibili ed urgenti per la funzionalità dell'Ente, rispetto alla compiuta prescrizione verificatasi molto tempo dopo dalla cessazione dell'incarico del medesimo Barbagallo.

Il convenuto ha pure dedotto l'errore di calcolo da parte della Procura, la quale aveva omesso di decurtare dalla somma calcolata come danno erariale la quota di responsabilità attribuita al deceduto dott. Francesco Greco, pari ad € 184.139,28.

In ogni caso, il Barbagallo ha contestato altresì l'ammissibilità del criterio

per cui l'importo di danno erariale dei ruoli sarebbe stato suddiviso fra i tre convenuti con una quantificazione giornaliera del danno da moltiplicarsi per i giorni di carica, senza valutare il diverso peso della responsabilità dei convenuti. Inoltre, ha sottolineato che l'esito positivo della riscossione dipende da molteplici variabili indipendenti dalla condotta del medesimo convenuto, tra le quali la capacità organizzativa ed operativa dell'Agente di Riscossione e la solvibilità dei destinatari delle cartelle di pagamento.

Infine, in estremo subordine, il convenuto ha chiesto l'applicazione del potere riduttivo da parte della Corte.

III)- Con comparsa del 1° dicembre 2022 si è costituito il convenuto Bizzini, opponendo che, all'atto di insediamento nella qualità di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica n. 6 di Enna, la situazione contabile dell'ente era drammaticamente fuori controllo, con un disavanzo di gestione della sola "competenza" di oltre 600 mila euro e un disavanzo di amministrazione di oltre 4,8 milioni di euro.

Il convenuto ha dedotto che, a far data dall'incarico e grazie alla sua solerte attività, si era progressivamente ridotto il disavanzo di amministrazione dello stesso Ente che, da € 4.826.593,16 nel 2016, era giunto ad appena € - 4.021,51 nel 2020.

Inoltre, il convenuto ha dedotto che le ragioni ostative che avevano portato alla mancata emissione delle cartelle esattoriali per i contributi relativi agli anni 2012-2014 erano dovute alla totale inidoneità tecnica della banca dati utilizzata per la quantificazione dei contributi; l'erroneità dei conteggi era stata motivo di numerosissimi ricorsi già nella fase della riscossione bonaria.

Pertanto, la mancata riscossione coattiva dei contributi è stata attribuita, da

un lato, alle oggettive ragioni tecniche legate all'inefficienza delle vecchie banche dati e, dall'altro, a ragioni di opportunità, in quanto l'emissione delle cartelle per tali contributi calcolati in modo errato avrebbe fatto crescere ulteriormente il notevole contenzioso, che già costituiva uno dei maggiori oneri di spesa per il Consorzio di Enna, e avrebbe vanificato l'azione di risanamento finanziario dell'Ente avviata con l'emissione dei nuovi ruoli, contabilmente e tecnicamente corretti, relativi alle annualità 2015/2016/2017.

Inoltre, il convenuto ha opposto l'assenza dell'elemento soggettivo contestato dal Pubblico ministero corrispondente alla colpa grave, in quanto non si era verificata alcuna condotta negligente o inescusabile superficialità nell'espletamento delle funzioni.

La difesa ha eccepito che dall'azione del convenuto come Direttore Generale non era derivata alcuna diminuzione patrimoniale per l'Ente, ma egli piuttosto si era fattivamente operato per il recupero dei disavanzi pregressi e il raggiungimento del riequilibrio di bilancio.

In subordine, il convenuto ha eccepito la mancanza di attualità del danno, in quanto la definitiva inesigibilità del credito più remoto, relativo ai contributi per l'anno 2012, si sarebbe verificato solo a far data dal 31 dicembre 2022, ciò in quanto la prescrizione dei contributi consortili non è quinquennale ma decennale, come stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 13139 del 27 aprile 2022.

Infine, il convenuto, in subordine, ha chiesto l'esercizio del potere riduttivo.

IV)- Con comparsa di costituzione del 29 marzo 2023 si è costituito il convenuto Punzi, deducendo di essere stato Direttore Generale del Consorzio

di Bonifica n. 6 di Enna nel periodo compreso tra il 13 novembre 2013 ed il 1° marzo 2017 e di essere stato nominato in un contesto di grave crisi finanziaria, organizzativa e gestionale del consorzio imputabile ad una *mala gestio* ventennale dell'Ente.

Il convenuto ha precisato di aver adottato numerose misure, al fine di far fronte alla grave crisi finanziaria dell'Ente, pur in assenza di una banca dati dei contribuenti e di un catasto consortile, e di aver dato impulso in data 10 settembre 2014 all'emissione dei ruoli per gli anni 2012, 2013 e 2014.

A seguito dell'invio degli avvisi bonari da parte della società di riscossione, con cui si intimava ai consorziati di procedere al pagamento dei benefici irrigui ed idrici, Successivamente, per ragioni di opportunità, l'Ente Consortile, con nota del 15 dicembre 2016, comunicava all'esattore di non procedere alla riscossione coattiva mediante emissione di cartelle di pagamento. Tale decisione era frutto di una prudente disamina delle varie problematiche sottese alla concreta attivazione del secondo segmento del procedimento di riscossione. Vi erano state infatti forti rimostranze dell'utenza che avevano indotto l'Assemblea Regionale Siciliana ad approvare la L.R. n. 24/2016 che, all'art. 10, comma 28, autorizzava i consorzi a sospendere l'attività di riscossione coattiva sino al 27 aprile 2017. Vi erano poi numerosi errori di calcolo nella quantificazione dei benefici irrigui, a causa dell'assenza di dati precisi in relazione all'estensione dei terreni interessati dall'attività consortile e ciò non consentiva di parametrare il contributo al reale beneficio tratto dall'utenza.

In punto di diritto, il convenuto Punzi ha dedotto innanzitutto l'assenza del nesso di causalità e del requisito dell'antigiuridicità della condotta,

sottolineando che, anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione – sez. tributaria, la notifica degli avvisi bonari di pagamento aveva avuto comunque l'effetto di interrompere i termini di prescrizione connessi ai crediti maturati dal Consorzio.

Inoltre, il convenuto ha evidenziato che, come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 13139/2022 in merito ai contributi consortili di bonifica, i crediti soggiacciono al termine di prescrizione decennale e non alla prescrizione quinquennale.

Infine, in subordine, il convenuto Punzi ha chiesto l'esercizio alla Corte del potere riduttivo ex art. 52 R.D. 1214/34, in ragione delle evidenti difficoltà operative rappresentate dalla grave situazione finanziaria e gestionale dell'Ente e dall'assenza di una banca dati dei contribuenti, nonché di precisi dati catastali che non consentivano la puntuale quantificazione degli importi dovuti dall'utenza.

V)- Con ordinanza n. 91/2023 del 17 maggio 2023 il Collegio, avendo rilevato la presenza agli atti di una relazione del 3 marzo 2021 redatta dalla Direzione centrale Affari legali dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione con riferimento ai contributi consortili per l'anno 2014 e l'assenza di analoga relazione per i contributi per gli anni 2012 e 2013, ha onerato l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di depositare una documentata relazione su numerosi quesiti concernenti lo svolgimento dell'attività di esazione dei ruoli coattivi.

VI)- Con nota prot. n. 2023-ADERISC-9111144 del 18 settembre 2023, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in riscontro alla richiesta formulata dal Collegio con la summenzionata ordinanza istruttoria n. 91/2023, ha inviato una dettagliata e documentata relazione non soltanto con riguardo ai

contributi per l'anno 2012 e 2013 del Consorzio di Bonifica n. 6 di Enna ma anche su taluni profili concernenti l'anno 2014.

VII)- Con memoria del 20 novembre 2023, il convenuto Barbagallo ha ribadito la breve durata del proprio mandato, svoltosi per complessive trentanove giornate discontinue nell'ambito di circa quattro mesi, durante i quali lo stesso si era adoperato al fine dell'adozione dei soli atti indispensabili ed urgenti.

Inoltre, secondo il convenuto, nel periodo in cui egli svolse le funzioni di direttore *ad interim* del Consorzio 6 Enna, non era maturato alcun termine prescrizione, posto che tale termine sarebbe maturato due anni e mezzo dalla cessazione dell'incarico.

Il medesimo convenuto ha richiamato l'art. 8 del piano di organizzazione del Consorzio di Bonifica 6 Enna, che espressamente attribuisce alla competenza del settore ragioneria la gestione dei ruoli, la cura dei rapporti con l'Esattore e il Tesoriere, la cura della riscossione e il versamento delle entrate. Inoltre, viene evidenziato che nessuna segnalazione da parte del settore ragioneria era stata effettuata nel periodo di presenza del convenuto a Enna, sicché non si potrebbe addebitare al Barbagallo la mancata sorveglianza del regolare corso della riscossione.

Il convenuto ha poi commentato le risultanze del riscontro istruttorio da parte dell'esattore; ha quindi insistito per l'assoluzione e, in subordine, per la riduzione dell'addebito.

VIII)- Nella pubblica udienza del giorno 13 dicembre 2023 il Pubblico Ministero ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'ultima memoria del convenuto Barbagallo e nel merito ha insistito come in atto di

citazione; i procuratori hanno ribadito i contenuti espressi nei rispettivi scritti difensivi. La causa è stata quindi posta in decisione; la camera di consiglio si è tenuta nei giorni 13 dicembre 2023 e 6 marzo 2024.

DIRITTO

1.- Premessa l'inammissibilità della memoria del convenuto Barbagallo del 20 novembre 2023, in quanto depositata in assenza di previa assegnazione di termine alle parti per il deposito di scritti difensivi, il Collegio osserva che l'oggetto del presente processo è rappresentato dall'accertamento della responsabilità amministrativa dei convenuti, succedutisi nel tempo al vertice del Consorzio di Bonifica n. 6 di Enna, che -secondo il Pubblico Ministero- avrebbero omesso di adottare i necessari atti interruttivi della prescrizione e di emettere i ruoli per la riscossione coattiva dei crediti maturati nei confronti dei contribuenti.

La Corte reputa preliminarmente opportuno richiamare la disciplina relativa ai contributi consortili, per la quale occorre tenere conto sia della normativa statale sia di quella regionale.

I contributi di bonifica trovano la loro primaria fonte nell'art. 860 c.c. e negli artt. 11 e 59 del R.D. n. 215 del 1933. Lo scopo di tali contributi è quello di finanziare la gestione, esecuzione, manutenzione e sorveglianza delle opere e delle attività dell'ente di bonifica; si applicano agli immobili ricompresi nel comprensorio di bonifica ricadenti nel perimetro di contribuenza e sono commisurati al beneficio conseguito o conseguibile dall'immobile in funzione della presenza di opere di bonifica. I contributi consortili hanno quindi innanzitutto natura reale e devono essere corrisposti dal proprietario, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'immobile. Ciò implica che i

contributi consortili hanno natura di tributo; sul punto, va osservato che l'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, stabilisce che *“le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale”*.

La disposizione, come affermato dal Consiglio di Stato con il parere reso dalla Sezione terza, in data 7 maggio 1991, n. 292, ha natura interpretativa e persegue la finalità di eliminare un consistente contenzioso che era sorto in merito alla natura giuridica dei Consorzi di bonifica ed al conseguente trattamento fiscale. E' stata quindi affermata la natura non commerciale delle attività istituzionali proprie svolte dai Consorzi di bonifica, escludendo che essi possano essere intesi quali enti che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività di natura commerciale. In proposito, con circolare n. 28 del 28 ottobre 1991 dell'Agenzia delle Entrate è stato chiarito che, in base alla disposizione di cui al comma 1-bis del predetto articolo 1, i consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario sono da ricondurre tra gli enti non commerciali. Di conseguenza, non costituisce provento di natura commerciale qualsiasi somma o rimborso corrisposto ai Consorzi in argomento dallo Stato e da enti pubblici, al pari dei contributi versati dai consorziati sempreché dette somme siano percepite nell'esercizio dell'attività propria dei Consorzi ed in conformità alle finalità istituzionali dei Consorzi medesimi.

Pertanto, come altresì precisato con la citata circolare n. 28 del 1991 non sono assoggettabili ad ulteriore imposta i contributi consortili e gli altri

proventi derivanti dall'attività di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, attesa anche l'impossibilità di assimilare la distribuzione delle acque d'irrigazione ad una mera "erogazione" di servizi a soddisfacimento prevalente di un interesse del singolo utente, laddove il servizio del Consorzio è assolto prioritariamente nell'interesse generale della bonifica del comprensorio.

In ordine alla natura tributaria, va poi considerato che l'art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, stabilisce che: *"I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali. Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette"*.

2.- Con specifico riferimento ai Consorzi di Bonifica della Regione siciliana, l'art. 10 della Legge Regionale n. 45 del 1995, rubricato *"Spese per la fruizione degli impianti e delle opere pubbliche e contributi consortili"* prevede che: *"1. Le spese per la manutenzione ordinaria e la gestione delle reti irrigue in esercizio, dalle secondarie all'utente sono a carico dei consorziati, ivi compresi gli eventuali enti pubblici e i titolari di immobili a uso diverso da quello agricolo ricadenti nel perimetro consortile e servizi dagli impianti irrigui, in proporzione del beneficio che essi traggono dalle medesime secondo tabelle di contribuzione predisposte dai consorzi. La ripartizione delle spese avviene in ragione dei benefici effettivamente conseguiti a seguito della realizzazione e messa in funzione delle opere e*

degli impianti.

2. I contributi e i canoni di cui al comma 1 sono determinati sulla base di apposito piano di classifica per il riparto della contribuenza predisposto dal consorzio entro sei mesi dall' istituzione del consorzio stesso ed approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

3. I piani di cui al comma 2 prevedono l'assegnazione della contribuenza in tre fasce.

4. Le deliberazioni sono depositate presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e foreste competenti per territorio e presso la sede del consorzio. Del deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e affissione negli albi dei comuni compresi nel territorio. Chiunque vi abbia interesse può inoltrare nei trenta giorni successivi ricorso all' Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

5. Le delibere consortili con esclusione di quelle di cui all' articolo 21, commi 1 e 2, sono sottoposte ad approvazione dell'Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste nei sessanta giorni successivi al deposito.

6. Le spese di funzionamento degli enti consortili, non coperte da contributo regionale, sono a carico dei consorziati che fruiscono delle opere, impianti e servizi idrico - irrigui, i quali sostengono il rimanente onere mediante il pagamento di contributi annui.

7. Con le modalità di cui al comma 2, vengono determinate tre fasce a ciascuna delle quali è attribuita una percentuale di contribuenza, secondo un criterio di progressività riferito alle dimensioni aziendali, nell'ambito delle fasce.

8. *I consorzi provvedono alla riscossione dei contributi di cui al presente articolo secondo le norme e i privilegi di cui all' articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215*".

3.- In breve, i criteri di determinazione del contributo consortile non sono basati esclusivamente sulla superficie posseduta, ma sono determinati in base ad una tariffa costituita da una quota fissa ed una variabile. La quota "fissa" è riferita ai costi che il consorzio sostiene per la costruzione, per la manutenzione, per l'amministrazione e per l'assicurazione della rete irrigua.

I consorzi devono, pertanto, suddividere il loro comprensorio in aree omogenee per l'irrigazione, definite come territori serviti da una rete irrigua autonoma alimentata da una o più fonti comuni. Per ciascuna area omogenea sono associati i corrispondenti costi di servizio irriguo; in ogni area il beneficio di disponibilità idrica è quantificato dagli oneri sostenuti dal consorzio per la realizzazione, manutenzione e per la gestione della rete irrigua e dei relativi impianti.

La ripartizione della spesa tra i proprietari degli immobili (fabbricati e terreni) deve perciò effettuarsi in proporzione al beneficio che gli stessi ricavano dalle opere e dalle attività di bonifica sulla base dei criteri fissati nel "Piano di classifica". Tale Piano è lo strumento che, mediante l'utilizzo di opportuni parametri tecnici ed economici, individua e quantifica i rapporti di beneficio che gli immobili traggono dalla bonifica. I parametri tecnici ed economici consentono infatti di valutare sia la diversa entità del rischio idraulico cui sono soggetti gli immobili del comprensorio, sia la diversa entità del valore economico che, a parità di rischio, è preservato dall'attività di bonifica. Il "Piano" garantisce quindi, grazie ad un approfondito e

aggiornato studio, una puntuale individuazione dei benefici ed un corretto esercizio del potere impositivo.

Va nondimeno precisato che non hanno natura tributaria, sebbene impropriamente chiamati contributi, gli importi che i Consorzi richiedono quale corrispettivo per il servizio idrico in ragione del volume di acqua utilizzato da ciascun fondo. Ciò emerge anche dalla lettura della Risoluzione n. 14/E del 2013 dell'Agenzia delle Entrate, ove si osserva che: *“L'articolo 10, comma 1, lett. a), del TUIR prevede che “Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati”.*

Pertanto, occorre distinguere i contributi consortili, propriamente detti, che hanno natura tributaria e sono assimilabili ad oneri reali, specificamente regolati dalla normativa di settore e basati sul Piano di Classifica, da altre forme di contribuzione, che si pongono in rapporto di sinallagmaticità con prestazioni rese dal Consorzio, come, ad esempio, la fornitura di acqua; queste ultime forme, infatti, non hanno natura tributaria e, dunque, non sono deducibili dal reddito e ovviamente rappresentano entrate extratributarie.

Va precisato che le contestazioni del Pubblico Ministero investono proprio la mancata riscossione dei contributi consortili qualificabili come tributi. A tal proposito, la giurisprudenza ha evidenziato che: *“I proprietari degli immobili*

siti nel comprensorio concorrono alle spese relative alle opere consortili solo se i beni di loro proprietà traggano beneficio dalle opere suddette e in proporzione alla misura di tale beneficio e che l'esercizio del corrispondente potere impositivo del consorzio si sviluppa attraverso: a) l'inclusione del bene nel "perimetro di contribuenza", che, definendo l'ambito delle proprietà che ricevono o possono ricevere benefici dalle opere ed attività di bonifica (comprese quelle di manutenzione e di esercizio) realizzate o programmate, incide sull'an dell'obbligo contributivo; b) l'elaborazione del "piano di classifica degli immobili" e dell'indice di contribuenza dei singoli immobili, che, individuando i benefici derivanti dalle opere di bonifica ai singoli immobili e la definizione dei parametri di relativa quantificazione, incide sul quantum dell'obbligo contributivo". (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 654 del 2012)

In ordine alla natura del beneficio, poi, costituisce principio consolidato quello secondo cui: *"con riferimento alla corrispondente normativa statale (cfr., in particolare, il R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11) - ...il beneficio che costituisce, unitamente all'ubicazione dell'immobile nel comprensorio consortile, il presupposto dell'obbligo di contribuzione e del corrispondente potere impositivo del Consorzio deve essere diretto e specifico e, quindi, strettamente inerente all'immobile e configurante una sua qualità specifica, tale da incrementarne il valore, non essendo sufficiente un beneficio che costituisca mero riflesso dell'inclusione del bene nel comprensorio di bonifica"* (Cass. 1386/11, 11722/10, 8770/09, s.u. 8960/96). Pertanto, il "perimetro di contribuenza" e "piano di classifica" configurano atti amministrativi (cfr. Cass. 8770/09, 1338/78) sindacabili dal giudice

amministrativo ed opponibili davanti al giudice ordinario solo in prospettiva, di disapplicazione.

Sempre in ordine al beneficio, si è precisato che *"se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio"*. (Cassazione SS.UU., n. 11722 del 14/05/2010).

Inoltre, si è chiarito che: *"l'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di Bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 cod. civ., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a secondo che si tratti di contributi definitivi o provvisori)"*. (Cassazione Sez. 6 - 5, n. 11801 del 15/05/2013).

Da quanto sopra esposto si evince che la determinazione dei contributi

richiede il costante aggiornamento del Piano di Classifica e la verifica periodica del beneficio idrico ed irriguo di ciascuna area e di ciascun fondo.

5.- Con riguardo alla specifica vicenda oggi esaminata, il Collegio rileva che

-così come affermato dal Pubblico Ministero- è emerso che con riferimento

ai contributi di cui all'art. 10 della L.R. 45/1995, cioè quelli attinenti alle

entrate di natura tributaria, sino all'anno 2011 non erano mai stati emessi

ruoli per la contribuenza. Il Consorzio di Bonifica n. 6 di Enna non aveva

infatti provveduto all'emissione dei ruoli di contribuenza istituzionali per un

arco temporale ultradecennale, limitandosi nel periodo dal 1997 al 2011 a

riscuotere, in modo parziale, soltanto i contributi per i servizi irrigui e

acquedottistici. Tale omissione non può ovviamente addebitarsi agli odierni

convenuti, che all'epoca non rivestivano alcun ruolo apicale nel Consorzio,

ma va semmai ascritta alle gestioni commissariali succedutesi nel tempo.

In realtà, soltanto dal 2014, cioè dal momento in cui si erano succeduti gli

odierni convenuti e per impulso degli stessi, il Consorzio di Bonifica n. 6 di

Enna aveva avviato la procedura per la riscossione concernente gli anni

2012, 2013 e 2014.

Va dunque sottolineato che il Consorzio di Bonifica, nel periodo antecedente

all'insediamento dei convenuti, non aveva elaborato l'aggiornamento del

Piano di classifica, che -come si evince dalla normativa sopra richiamata- è il

presupposto imprescindibile per la corretta quantificazione dei contributi.

Ciò, quindi, ha comportato inevitabilmente l'approssimazione degli importi

che potevano richiedersi ai consorziati a titolo di contributo con il

conseguente rischio di contenziosi e soccombenze del Consorzio dinanzi al

Giudice tributario.

In particolare, è emerso che la banca dati catastali, che veniva utilizzata per la quantificazione dei contributi, era stata realizzata sulla delimitazione dei benefici individuati nel 1995 con i criteri stabiliti dalla Legge Regionale n. 45/1995 ma non era stata più aggiornata, sicché non rispondeva più alla situazione reale. Tale quadro, non ascrivibile agli odierni convenuti, avendo le sue cause in epoca precedente, aveva determinato numerosi contenziosi con i contribuenti; inoltre, numerosi avvisi di pagamento erano stati restituiti dal servizio postale per indirizzi errati a causa del mancato aggiornamento della banca dati. Non può quindi imputarsi agli odierni convenuti la situazione caotica e inefficiente, che era presente nel 2014. Tutto ciò implica che la stessa quantificazione dei contributi per gli anni 2012, 2013 e 2014, oggetto del presente giudizio, si esponeva comunque a contestazioni. Va ribadito che: *“in materia di oneri consortili, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'“an” del contributo, ai fini del “quantum” è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica”, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio”* (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26395 del 17/10/2019)

La situazione veniva resa ancor più complicata anche dall'entrata in vigore della Legge Regionale n. 24/2016, che, tenuto conto del disordine organizzativo e finanziario dei Consorzi di Bonifica e delle notevoli proteste dei contribuenti a fronte dell'invio di richieste di pagamento, nell'art. 10, nel comma 28, stabiliva che: *“28. In relazione alla grave situazione finanziaria*

in cui versa il settore agricolo, anche in relazione allo stato di emergenza per le alluvioni del 19 novembre e del 24-25 novembre 2016, i consorzi di bonifica sono autorizzati a sospendere, fino al 30 aprile 2017, i ruoli 2014 e 2015 già emessi nei confronti delle imprese consorziate. Per ammortizzare gli effetti economici gravanti sui consorzi per effetto delle disposizioni di cui al comma 27, è autorizzata in favore dei consorzi di bonifica la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, da ripartire in proporzione all'ammontare dei ruoli sospesi”.

Un'ulteriore sospensione dei ruoli, peraltro, come risulta dallo stesso atto di citazione, veniva disposta -pur dopo la cessazione degli incarichi dei convenuti- dal dott. Nicodemo, nella qualità di commissario straordinario del Consorzio, che, in particolare, ordinò la sospensione della riscossione della quota istituzionale dei ruoli emessi per gli anni dal 2014 al 2018 per tutti i consorzi della Sicilia orientale.

Ciò dimostra ulteriormente che il quadro di grave disfunzione gestionale investiva tutti i Consorzi di Bonifica della Sicilia e non poteva ovviamente imputarsi agli odierni convenuti.

6.- Va inoltre sottolineato che la prescrizione dei contributi consortili è stata oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale. Sul punto la Corte di Cassazione, discostandosi da precedenti orientamenti, ha ripetutamente affermato la decennialità della prescrizione, posto che i contributi consortili sono equiparabili ai tributi erariali quanto al profilo della loro imposizione ed esazione (vds. *ex plurimis*, Cassazione civile sez. VI, 27/04/2022, n. 13139). Nel caso deciso con la summenzionata pronuncia n. 13139 del 2022, infatti, la Suprema Corte ha osservato che nell'impugnata sentenza la

Commissione tributaria regionale aveva “*correttamente affermato che la prescrizione per i crediti erariali e per i contributi di bonifica si compie in dieci anni, [...] dal momento che il termine di prescrizione per i suddetti tributi è fin dall’origine in dieci anni*”.

Vi è quindi una fondamentale differenza rispetto ai tributi locali che soggiacciono al termine quinquennale di prescrizione; la Corte di Cassazione ha infatti evidenziato che: “*La riscossione dei contributi di bonifica è assoggettata al solo termine di prescrizione perché va effettuata, in forza dell'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, mediante ruolo con la semplice notifica della cartella senza necessità di un preventivo accertamento cui debba seguire la riscossione nel termine di decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, non potendo neppure trovare applicazione l'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 che, dettato in generale per i tributi locali, presuppone che la riscossione faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo*” (Cassazione civile sez. VI, 26/02/2019, n.5536)

D'altra parte, -secondo la giurisprudenza di merito- il termine di prescrizione applicabile ai contributi non può che essere quello ordinario decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in difetto di una normativa specifica che deroghi a detto regime ed in considerazione del fatto che i tributi consortili, a differenza di quelli locali, non sono commisurati sul piano solamente temporale ma appaiono condizionati in relazione all'attività in concreto posta in essere dal Consorzio (ex plurimis, si v. Comm. trib. reg. Potenza, (Basilicata) sez. I, 11/07/2019, n.311).

7.- Sulla base di quanto esposto è evidente che i convenuti hanno operato in un contesto amministrativo estremamente caotico e disfunzionale per fatti

imputabili alle precedenti gestioni commissariali e hanno invece attivato meccanismi finalizzati al risanamento e al recupero delle entrate. L'assenza di adeguata banca dati e il mancato aggiornamento del piano di classifica ha impedito una corretta quantificazione dei contributi consortili. Va altresì considerata l'incertezza in ordine alla prescrizione applicabile ai contributi consortili, posto che sul tema si registrava, all'epoca dei fatti, un contrasto giurisprudenziale in ordine alla quinquennalità o alla decennalità della prescrizione.

Tutto ciò impedisce di ravvisare in capo agli stessi l'elemento psicologico della colpa grave; invero, secondo la consolidata giurisprudenza, può parlarsi di colpa grave solamente in caso di *“macroscopica negligenza, inescusabile superficialità e d'ingiustificabile disinteresse nell'espletamento delle funzioni”* (si v. Sezione d'Appello per la Regione siciliana n. 135/A/2021)

Va rammentato che l'elemento psicologico della colpa “grave” è delineato dalla preponderante giurisprudenza quale “negligenza intollerabile” o “trascuratezza imperdonabile” ai propri doveri di servizio, cioè il non aver osservato non tanto la diligenza “media”, quanto la diligenza “minimale” che nella stessa situazione era lecito attendersi anche dal soggetto meno preparato e meno scrupoloso (cfr. Corte Conti, Sez. Piemonte, sent. 25 del 17.02.2012; Abruzzo, sent. 376 del 17.10.2012).

Per integrare il requisito deve ravvisarsi la “ingiustificabile trascuratezza” dei propri doveri, la “negligenza imperdonabile”, la “condotta inopinata e sconsiderata”, caratterizzata da un errore tale che nessun soggetto diligente l'avrebbe commesso (Corte dei Conti, Sez. Abruzzo, sent. 53 del 02.08.2016); deve cioè sussistere un atteggiamento di “grave disinteresse”

nell'espletamento delle proprie funzioni, di “negligenza massima”, di “deviazione dal modello di condotta” connesso ai propri compiti, senza il rispetto delle “comuni regole di comportamento” e senza l'osservanza di un “minimo grado di diligenza” (Corte dei Conti, Sez. Abruzzo, sent. 462 del 18.07.2006).

A titolo esemplificativo, sono stati ritenuti sintomatici della colpa grave: l'inosservanza del minimo di diligenza; la prevedibilità dell'evento dannoso; la cura sconsiderata e arbitraria degli interessi pubblici; il grave disinteresse nell'espletamento delle funzioni; la totale negligenza nella fase dell'esame del fatto e dell'applicazione del diritto; la macroscopica deviazione dal modello di condotta connesso alla funzione; la sprezzante trascuratezza dei doveri di ufficio resa ostensiva attraverso un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero ad una particolare noncuranza degli interessi pubblici; la grossolana superficialità nell'applicazione delle norme di diritto; l'equivoca interpretazione personale di limpide disposizioni di legge (Corte dei Conti, Sez. Trento, sent. 137 del 29.12.2006).

8.- Va quindi evidenziato che nella condotta dei convenuti non si rinvencono quei profili di macroscopica negligenza, d'inescusabile superficialità e d'ingiustificabile disinteresse nell'espletamento delle rispettive funzioni, tali da integrare, secondo la consolidata giurisprudenza, il requisito della colpa grave.

E' stato infatti documentato che il dott. Punzi, appena insediato come Direttore generale, resosi conto della totale inattività dell'Ente, che nel quindicennio precedente aveva cessato la riscossione dei contributi consortili, ha promosso un apposito procedimento finalizzato

all'accertamento e alla riscossione dei contributi consortili; tale iniziativa veniva assunta, pur in presenza di notevoli difficoltà gestionali e malgrado l'assenza di una banca dati aggiornata per la corretta quantificazione dei contributi a rischio di prescrizione. L'ente aveva dunque proceduto all'invio di avvisi bonari, che, in effetti, secondo una certa giurisprudenza, sarebbero comunque idonei all'interruzione della prescrizione; si è infatti affermato che: *“ai fini dell'accesso alla giurisdizione tributaria debbono essere qualificati come avvisi di accertamento o di liquidazione di un tributo tutti quegli atti con cui l'amministrazione comunica al contribuente una pretesa ormai definita; ancorché tale comunicazione si concluda non con una formale intimazione di pagamento bensì con un invito "bonario" a versare quanto dovuto”*. (Sez. Un. n. 16293/07 e n. 16429/07, conf. Cass. n. 12194/08). Il Punzi avrebbe potuto confidare in siffatto orientamento ai fini dell'interruzione della prescrizione.

E' pur vero che il Punzi il 14 dicembre 2016 comunicava all'Agente della Riscossione di non procedere alla cartellizzazione ma ciò avveniva sulla base della Legge Regionale n. 24/2016 che autorizzava la sospensione temporanea dei ruoli per i contributi consortili; dunque, il convenuto operava in un contesto estremamente complesso sia dal punto di vista normativo, tenuto conto della sopravvenuta normativa regionale, sia dal punto di vista organizzativo, tenuto conto delle gravi carenze del Piano di classifica rimasto privo di aggiornamento

Per quanto attiene al Bizzini, è emerso che, insediatosi come Direttore Generale nel luglio 2017, proprio al fine di fronteggiare il disavanzo, procedeva alla ricognizione delle entrate; verificava che nel luglio 2017,

seppur errati, non erano stati resi coattivi i ruoli 2012-2014 e i ruoli per gli anni 2015 e 2016; soprattutto, si rendeva conto della inaffidabilità e incongruenza della base di dati utilizzata per la predisposizione dei ruoli che avevano comportato inevitabili errori di calcolo nei ruoli 2012-2014; si attivava pertanto per l'aggiornamento della base dati dei contribuenti e riorganizzava il procedimento di riscossione.

Tali attività di razionalizzazione venivano proseguite dal dott. Barbagallo, che constatava la carenza di concreti criteri di riparto della contribuenza con il conseguente rischio di impugnazione delle cartelle; pertanto, nelle more della piena attuazione del piano di classifica consortile, conferiva mandato ai competenti settori dell'Area Amministrativa e Agraria, di provvedere a inviare a tutti gli utenti gli avvisi di pagamento in acconto relativi ai contributi consortili e si adoperava per l'emissione dei ruoli degli anni 2015 e 2016.

Dalla condotta dei convenuti, pertanto, non emerge la grave negligenza e la sprezzante noncuranza degli interessi pubblici, che permettono di ravvisare la colpa grave.

In conclusione, i convenuti vanno assolti per difetto dell'elemento soggettivo della colpa grave.

9.- Nella fattispecie in esame, essendo stata esclusa la sussistenza della condotta imputata in atto di citazione ai convenuti, non può procedersi alla compensazione ma -ai sensi del comma 2 del medesimo art. 31 c.g.c.- le spese devono regolarsi secondo la soccombenza. Pertanto, all'assoluzione dei convenuti consegue la statuizione sul rimborso delle spese legali in loro favore, che vanno poste interamente a carico del Consorzio di Bonifica

Sicilia Orientale istituito con decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 28 maggio 2014 n. 45, che ha incorporato il Consorzio di Bonifica n. 6 di Enna, amministrazione indicata come danneggiata in atto di citazione; la relativa misura è indicata in dispositivo in ragione dell'importo richiesto in citazione a ciascun convenuto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando:

-assolve da ogni addebito esposto in citazione i convenuti;

-liquida -a favore di Bizzini Fabio- le spese legali nella misura complessiva di euro 3.850 (tremilaottocentocinquanta/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, ponendole tutte a carico del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, in persona del legale rappresentante;

-liquida -a favore di Barbagallo Giuseppe Claudio- le spese legali nella misura complessiva di euro 2.700 (duemilasettecento/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, ponendole tutte a carico del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, in persona del legale rappresentante;

-liquida -a favore di Punzi Gaetano- le spese legali nella misura complessiva di euro 5.550 (cinquemilacinquecentocinquanta/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, ponendole tutte a carico del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, in persona del legale rappresentante;

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nelle camere di consiglio del 13 dicembre 2023 e del 6 marzo 2024

